

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 31/2019

OGGETTO: Rimborso spese legali in favore di ex componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisei (26)** del mese di **novembre**, alle ore 16,00 in apposita sala al 3° piano del numero 16 di Piazza Narbonne ad Aosta, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, ricomposto come da Decreto del Presidente della Regione n. 598 in data 08.11.2018.

Risultano presenti/assenti
(G= assente giustificato):

		Presente	Assente
ZUBLENA Enrica	PRESIDENTE	P	
BATTISTI Angela	VICEPRESIDENTE	P	
FILIPPINI Angelo	MEMBRO		G
VALLET Tiziana	MEMBRO ESPERTO		G
VICQUERY Sergio	MEMBRO	P	
TOTALE		3	2

Per la trattazione del presente punto all'ordine del giorno assiste e cura la verbalizzazione il segretario REY René.

La Sig.ra Enrica Zublena, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Deliberazione n. 31/2019 in data 26.11.2019

OGGETTO: Rimborso spese legali in favore di ex componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che i Sigg.ri Gianluca Giovanardi, Michel Martinet e Patrizia Mauro, nella loro qualità di ex componenti del Consiglio di amministrazione, hanno richiesto il rimborso delle spese legali sostenute dagli stessi, ognuno per l'ammontare di € 1.216, 92, per la propria difesa in giudizio nel procedimento penale promosso nei loro confronti dal segretario Eloisa Donatella D'Anna e conclusosi con l'archiviazione da parte del GIP, come da documentazione depositata agli atti d'ufficio;

precisato che questa Agenzia, che è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione, è sprovvista di una polizza di tutela legale;

rilevato che i componenti del CDA dell'Agenzia, in quanto membri di un organo collegiale di amministrazione, non sono assimilabili né ai dipendenti dell'Ente né ai dirigenti e, quindi, agli stessi non risultano applicabili le disposizioni previste per i dirigenti a livello regionale, ovvero l'art. 37, c. 1 del TU del Comparto Unico, né quelle previste a livello statale, ovvero l'art. 38, c. 1, del CCNL 23/12/1999;

considerato, altresì, che agli stessi non risultano applicabili neppure le previsioni analoghe, in materia di tutela legale, a livello statale per gli amministratori, ovvero l'articolo 86, c. 5, 2° periodo del TUEL, in quanto la normativa regionale nulla prevede al riguardo;

atteso, tuttavia, che agli stessi si possono applicare i principi generali contenuti nel Codice civile, in particolare all'art. 1720, che assimila ai mandatari i rappresentanti degli organi politici nell'espletamento del loro mandato ai fini dell'eventuale rimborso delle spese legali;

considerato, infatti, che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, in più occasioni, legittimo il rimborso delle spese legali agli amministratori sulla base del fatto che,



come da Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2242 del 14/04/2000 *“In termini generali, va ricordato che, secondo il giudice contabile, anche nel campo del diritto pubblico, coloro che sono investiti di una carica (onoraria) agiscono per un interesse non proprio in quanto legittimamente investiti (in forza di un mandato pubblico) del compito di realizzare interessi di altri centri di imputazione giuridica (enti, collettività o altri organismi pubblici), con la conseguenza che i pubblici amministratori non devono sopportare nella propria sfera personale gli effetti svantaggiosi o dannosi della propria attività; e, pertanto, i componenti degli organi statutari degli enti pubblici hanno, in linea di principio, titolo a ricevere il rimborso delle spese sostenute ed il risarcimento dei danni sofferti per adempiere fedelmente il loro mandato (Corte Conti sez. riun., 5 aprile 1991 n. 707)”*;

valutato che la spesa sostenuta dagli ex-consiglieri/componenti del Consiglio di Amministrazione ha un nesso di causalità diretta con l'esercizio del mandato ed è in relazione con l'assolvimento degli obblighi istituzionali degli stessi;

richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 03/2018 del 15 marzo 2018, ad oggetto *“Nulla osta alla designazione del legale individuato da alcuni ex componenti del Consiglio di amministrazione”*, con la quale l'Agenzia aveva concesso, ad alcuni ex componenti del Consiglio di amministrazione, il nulla osta alla designazione di un legale che li rappresentasse nell'indagine penale in corso di cui trattasi;

considerata, pertanto, la necessità di rimborsare le spese legali sostenute, per la causa in oggetto, dai membri del Consiglio di Amministrazione Michel Martinet, Giovanardi Gianluca e Patrizia Mauro, per un importo complessivo di € 3.650,00;

richiamata la propria deliberazione n. 05/2019, ad oggetto *“Esame ed approvazione del documento di programmazione “Piano di Programma 2019/2021” e del bilancio di previsione finanziario 2019/2021.”*;

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di rimborsare ai Sigg.ri Gianluca Giovanardi, Michel Martinet e Patrizia Mauro le spese legali sostenute dagli stessi, ognuno per l'ammontare di € 1.216, 92, nella loro qualità di ex componenti del Consiglio di amministrazione, per la propria



difesa in giudizio nel procedimento penale promosso nei loro confronti dal segretario Eloisa Donatella d'Anna e conclusosi con l'archiviazione, come da documentazione depositata agli atti d'ufficio;

- 2) di impegnare ed imputare contabilmente la spesa complessiva di € 3.650,76 alla missione 01, programma 01, titolo 1, capitolo 1037 (Rimborso oneri da contenzioso) del bilancio di previsione 2019-2021/esercizio finanziario 2019;
- 3) di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Enrica ZUBLENA

Il segretario verbalizzante
René REY

=====

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVA'**

L'obbligo di pubblicazione del presente atto, avente effetto di pubblicità legale, si intende assolto con la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del R.R. 4/99 come modificato con R.R. 1/2010, con esecutività in pari data del 25.02.2020.

Lì 25.02.2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
René REY